

**“FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I
LAVORATORI DELL’ARTIGIANATO – SAN.ARTI.”**

**REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE RELATIVE ALLA
ISCRIZIONE, ALLA CONTRIBUZIONE ED ALLE PRESTAZIONI.**

Approvato dal C.d.A. il 12 ottobre 2012

ART. 1 – OGGETTO

Il Regolamento delle Procedure ordina l’insieme delle norme necessarie a gestire tutte le fasi operative per l’erogazione delle prestazioni agli iscritti aventi diritto.

ART. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il fondo SAN.ARTI., è stato costituito il 23 luglio 2012 dalla parti Sociali firmatarie dell’Accordo Interconfederale dell’Artigianato del 21 settembre 2010 e, allo stato, recepito dai seguenti Contratti Nazionali di Lavoro, degli specifici settori dell’Artigianato, in vigore:

- CCNL dell’Area Legno e Lapidei
- CCNL dell’Area Acconciatura, Estetica e Centri benessere
- CCNL dell’Area Chimica – Ceramica
- CCNL dell’Area Alimentari e della Panificazione
- CCNL dell’Area della Comunicazione
- CCNL dell’Area Tessile Moda
- CCNL dell’Area Meccanica

In qualsiasi momento, con delibera del C.d.A. è possibile implementare ulteriori CCNL.

Il Fondo fornirà agli Iscritti e agli Aventi Diritto Assistenza Sanitaria Integrativa e Socio Sanitaria nel rispetto di quanto prescritto dal D.M. 27 ottobre 2009, Ministero della Salute.

Il presente Regolamento definisce le procedure di attuazione dello Statuto di SAN.ARTI., in materia procedurale.

ART. 3 – PROCEDURE D’ISCRIZIONE

Le Aziende che applicano, implicitamente o esplicitamente uno dei suindicati CCNL dell’Artigianato, in applicazione delle specifiche disposizioni in materia di Assistenza Sanitaria Integrativa, sono tenute: ad aderire al Fondo e ad iscrivere tutti i lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, ad effettuare, inoltre, il relativo versamento delle quote di contribuzione, a mezzo F24, senza alcuna interruzione. In applicazione specifica ed integrale di ciascun CCNL, saranno iscritte, anche, tutte le figure aggiuntive specificate da detti accordi Categoriali.

E’ altresì consentita l’iscrizione dei dipendenti delle Associazioni, datoriali e sindacali, confederali e categoriali, firmatarie degli accordi costitutivi e dei CCNL di cui all’art.2, delle Organizzazioni a loro collegate, delle loro articolazioni territoriali e/o associative, nonché enti e strutture collaterali. Sono compresi i funzionari in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70, purché vi sia un’espressa dichiarazione che certifica l’impegno operativo del soggetto presso l’Organizzazione che assume l’obbligo di contribuzione.

ART. 4 – REGISTRAZIONE DEI CONSULENTI DEL LAVORO E DEI CENTRI SERVIZI.

I Consulenti del Lavoro e i Centri Servizi, che forniscono il servizio di “paghe e contributi” alle Aziende che applicano i CCNL di cui all’articolo 2, possono via web registrarsi e accedere, anche via APP, ad uno spazio informatico privilegiato a loro dedicato ove registreranno l’adesione al Fondo, di tutte le Aziende da loro assistite.

All’atto della registrazione sceglieranno la loro password, a tutela della riservatezza dei dati aziendali comunicati.

Nella registrazione saranno indicati tutti i riferimenti utili a una tempestiva comunicazione e in particolare la persona che, a nome del Consulente o del Centro Servizi, curerà i rapporti con il Fondo.

Per SAN.ARTI. il soggetto incaricato dei rapporti con i Consulenti e Centri Servizi è l'Ufficio Contributi.

Tutte le comunicazioni avverranno via Web.

Il Sistema informatico consente di accedere a tutte le informazioni sulla regolarità contributiva delle Aziende assistite dal Consulente del Lavoro o dal Centro Servizi.

I Consulenti e i Centri servizi saranno tempestivamente informati, con un canale telematico, di eventuali irregolarità contributive che si manifestassero tra le Aziende da loro assistite, in seguito, nel caso di mancato contatto, il Fondo, coinvolgerà l'Azienda interessata.

Il Fondo è tenuto a informare il lavoratore dipendente nel caso di perdita della copertura assistenziale a causa di morosità o ritardi di contribuzione.

ART. 5 ADESIONE DELLE AZIENDE

Le Aziende possono iscriversi, via web, direttamente, scegliendo una propria password, o tramite il soggetto che gli fornisce il servizio di "Paghe e Contributi".

Nello spazio informatico dedicato è presente una scheda che registra i dati principali dell'Azienda e in particolare: la Denominazione, il Codice Fiscale, la matricola INPS, l'indirizzo della sede legale, della sede operativa, le Filiali e delle eventuali sedi distaccate, il CCNL applicato, l'eventuale copresenza di lavoratori dipendenti operanti in diversi settori ed i relativi contratti dell'artigianato applicati.

L'Azienda o il soggetto, che lo assiste professionalmente in materia, sono tenuti ad aggiornare le notizie contenute nella scheda, e in particolare la persona di riferimento.

Le Aziende saranno informate di ogni irregolarità della contribuzione.

Il Fondo è tenuto a informare il lavoratore dipendente nel caso di perdita della copertura assistenziale a causa di morosità, irregolarità o ritardi nella contribuzione.

Il Sistema informatico consente, con una specifica password, di accedere a tutte le informazioni sulla regolarità contributiva.

ART. 6 ISCRIZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Registrata l'adesione dell'Azienda, l'iscrizione dei lavoratori dipendenti, è automatica, con il versamento del primo contributo, che deve essere effettuato tramite l'F24, Codice "ART1", e l'invio all'INPS del relativo file Uniemens. L'INPS, per Convenzione trasmetterà i dati al fondo San.Arti. formalizzando le iscrizioni e la regolarità contributiva.

Le istruzioni concernenti le procedure informatiche relative alla contribuzione al fondo SAN.ARTI. tramite F24, Codice "ART1" e la Compilazione del relativo UNIEMENS sono allegate al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante.

Tutti i dati che giungono al Fondo sono "trattati" secondo le modalità ed i limiti previsti dal "Codice di protezione dei dati personali" di cui al D. Lgs. 196/2003, successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 CONTRIBUZIONE

Al fine di garantire il rispetto integrale del Contratto Nazionale di Lavoro e la continuità delle prestazioni di sanità integrativa ai lavoratori dipendenti è inderogabile il versamento della contribuzione prevista dai CCNL di cui all'art. 2 secondo il seguente schema:

7.1 Settore A, per i seguenti contratti:

- **CCNL Area Legno e lapidei**
- **CCNL Area Tessile Moda**
- **CCNL Area Comunicazione**
- **CCNL Area Alimentari e Panificazione**

Sono iscritti tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato compresi gli apprendisti.

La contribuzione dovuta per ciascun lavoratore è di euro 10,42 mensile. Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, contestualmente al versamento della corrispondente contribuzione INPS, tramite F24, Codice "ART1" e compilazione dell'Uniemens di riferimento.

7.2 Settore B, per i seguenti contratti:

- **CCNL dell'Area Meccanica**
- **CCNL Area Chimica Ceramica**

- **CCNL Area Acconciatura Estetica e Centri Benessere**

Sono iscritti tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato compresi gli apprendisti ed i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12 mesi.

La contribuzione dovuta per ciascun lavoratore è di euro 10,42 mensile. Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, contestualmente al versamento della corrispondente contribuzione INPS, tramite F24, Codice "ART1" e compilazione dell'Uniemens di riferimento.

Eventuali contribuzioni stabilite dalla contrattazione, Confederale, nazionale e/o regionale, Categoriale di nazionale o territoriale, saranno regolate con specifica integrazione del presente regolamento, secondo quanto previsto dallo Statuto, tramite eventuali addendi alla Convenzione INPS.

ART. 8 DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

L'obbligo di contribuzione decorre dal mese in corso se l'assunzione avviene il primo giorno del mese, se invece l'assunzione avviene nel corso del mese l'obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, senza copertura salariale, nel corso del mese, l'obbligo di contribuzione prosegue per tutto il mese.

ART. 9 ERRATI O RITARDATI VERSAMENTI, ANOMALIE CONTRIBUTIVE

E' interesse delle Aziende e dei soggetti che ne curano il servizio di "paghe e contributi" un attento e tempestivo monitoraggio della situazione contributiva.

Il sistema informatico del Fondo rileverà ogni eventuale errato versamento o anomalia contributiva.

L'Azienda si assume ogni responsabilità, nei confronti del lavoratore dipendente, per i periodi non coperti da contribuzione.

Nel caso il Consulente o il Centro Servizi rilevassero un errore o un'anomalia nella contribuzione o nella compilazione dell'Uniemens, dovranno tempestivamente contattare, per via telematica, l'Ufficio Contributi del Fondo SAN.ARTI., il quale,

verificata l'anomalia, provvederà ad indicare ed attivare le procedure di autocorrezione dell'errore o dell'anomalia.

A tutela degli operatori, le modifiche inserite saranno, dal Sistema, tracciate ed ogni operazione sarà memorizzata. Gli operatori che effettuano le modifiche sono legalmente responsabili della correttezza delle informazioni inserite.

Nel caso di versamento errato che comporti una restituzione questa potrà avvenire, verificata la regolarità contributiva dell'Azienda, con una compensazione, in costanza di rapporto tra l'Azienda e il Fondo. Se invece il rapporto è cessato la restituzione potrà avvenire solo nel caso in cui l'errore sia segnalato entro 3 mesi e comunque solo nel caso che gli importi non siano già stati utilizzati per il versamento relativo alle coperture assicurative.

Nel caso di versamento errato che comporti, per l'Azienda, un'integrazione contributiva, questa avverrà, dopo la verifica con il Fondo e l'assegnazione di un codice identificativo, a mezzo di bonifico bancario elaborato e fornito dal Sistema Informatico del Fondo, contenente il codice identificativo dell'operazione. Versamenti senza codice identificativo non sanano l'errato versamento.

Per i ritardati versamenti, a far data dal 1 luglio 2013, trascorsi 30 giorni dai termini di cui all'art. 8, sarà applicato un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di due punti.

Nel caso di lavoratore che abbia in essere più rapporti di lavoro parziale, ma a tempo indeterminato, ciascun'Azienda esegue il versamento con le procedure ordinarie previste all'articolo 7.

Il Fondo riceve un doppio contributo ed è quindi tenuto, verificata la regolarità contributiva delle Aziende, a restituire alle Aziende quota parte del versato in eccesso.

Il sistema informatico del Fondo effettua le compensazioni all'inizio di ciascun anno solare, dandone comunicazione all'Azienda e al soggetto che cura il servizio "paghe e contributi", garantendo il diritto alla privacy del lavoratore interessato.

Nel caso un'Azienda avesse consistenti ritardi contributivi è obbligata al versamento per l'intero periodo evaso. Per ragioni tecniche, il Fondo SAN.ARTI. potrà garantire

la copertura assistenziale ai dipendenti, interessati, solo relativamente agli ultimi cinque mesi.

Gli importi giunti in ritardo e non più utili a dare copertura di assistenza sanitaria integrativa, e gli interessi di mora saranno contabilizzati in uno specifico fondo e interamente destinati alle prestazioni.

ART. 10 PRESTAZIONI

Ciascun lavoratore ha diritto ad un pacchetto di prestazioni rapportato alla contribuzione stabilita dai contratti di lavoro. Eventuali differenze di contribuzione producono differenze proporzionali nei pacchetti di prestazioni.

Il lavoratore dipendente ha diritto all'erogazione delle prestazioni di sanità integrativa solo nel caso di regolarità contributiva.

Nel caso di periodi non coperti da contribuzione le prestazioni sono sospese ed il lavoratore tempestivamente informato.

Per ragioni amministrative e organizzative, le prestazioni sono erogate dal primo giorno del settimo mese dall'inizio della contribuzione.

Per garantire l'esatta corrispondenza tra contribuzione versata e copertura di assistenza sanitaria integrativa, il lavoratore dipendente ha diritto a 6 mesi di prestazioni a partire dal mese successivo a quello in cui conclude il suo rapporto di lavoro.

Sono motivo di cessazione dell'erogazione delle prestazioni:

1. Lo scioglimento, la liquidazione o la cessazione del Fondo SAN.ARTI.
2. La cessazione del rapporto di lavoro, salvo i sei mesi di cui al comma precedente.
3. Il decesso del dipendente
4. Mancata o ritardata contribuzione, oltre i tre mesi.
5. Irregolarità o abusi

Le procedure di erogazione e il nomenclatore delle prestazioni sono comunicati, in forma sintetica, a ciascun lavoratore, nei cinque mesi successivi all'iscrizione, per posta ordinaria. Sarà altresì comunicata una password utile ad accedere ai servizi on

line: prenotazioni delle prestazioni, monitoraggio delle prestazioni in corso e rimborsi.

Il Nomenclatore delle Prestazioni è parte integrante del presente regolamento.

Nel sito è possibile scaricare, in forma estesa le procedure di richiesta e prenotazione delle prestazioni, nonché Il Nomenclatore delle prestazioni, e il Regolamento stesso.